

TORNATA DEL 7 FEBBRAIO 1854

— 13 —

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BARONE MANNO.

SOMMARIO. *Relazioni sui progetti di legge per un'annua pensione alla vedova Dossinier, e per modificazioni daziarie sui cereali — Discussione sul progetto di legge concernente le cauzioni da prestarsi nell'interesse del pubblico e delle finanze — Adozione degli articoli 1 al 4 — Proposta soppressiva dell'articolo 5 del senatore Di Pamparato combattuta dal ministro delle finanze — Osservazioni del senatore Sclopis — Risposta dei senatori Caccia relatore e Pinelli — Adozione degli articoli 5 al 9 e dell'intero progetto — Discussione ed approvazione immediata del sulindicato progetto di legge per un'annua pensione alla vedova Dossinier.*

La seduta è aperta alle ore 2 3/4 colla lettura del processo verbale della precedente seduta, che è approvato.

RELAZIONE SUL PROGETTO DI LEGGE PER UN'ANNUA PENSIONE ALLA VEDOVA DOSSINIER.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Colli per la lettura di una relazione.

COLLI, relatore, legge la relazione. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 948.)

PRESIDENTE. L'interesse che in tutti noi deve destare il fatto cui si riferisce il progetto di legge, del quale si è udito ora il rapporto, fa sì che io mi creda autorizzato a proporre alla Camera che voglia, esaurito l'attuale ordine del giorno, passare senza più alla discussione e votazione di questo progetto di legge.

Chi ciò intende di approvare, sorga.
(Il Senato approva.)

RELAZIONE SUL PROGETTO DI LEGGE PER MODIFICAZIONI DAZIARIE SUI CEREALI.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Giulio.

GIULIO. L'ufficio centrale incaricato dell'esame relativo ad alcuni cambiamenti nella legge sull'importazione dei cereali m'incarica di sottoporre al Senato la sua relazione, la quale tengo in pronto per esser letta, se il Senato l'ordinerà, o per essere deposta sul banco della Presidenza.

Molte voci. Si deponga.

DOBIA. Io proporrei che fosse deposta sul banco della Presidenza. Mi pare che sarebbe tempo guadagnato, in certo modo, perchè si ha poi campo di leggerla quando sia stampata.

PRESIDENTE. Si è proposto che questa relazione venga deposta sul banco della Presidenza.

Non essendovi osservazioni in contrario, io terrò la relazione come deposta, ed inviterò perciò il Senato a volersi radunare, per la discussione di questa legge importantissima, sabato venturo, giacchè domani sarà stampata la relazione e si potrà distribuire ai senatori, cui resterebbero così due giorni di tempo per esaminarla. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 303.)

DISCUSSIONE E APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE CONCERNENTE LE CAUZIONI DA PRE- STARSI NELL'INTERESSE DEL PUBBLICO E DELLE FINANZE.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno ci chiama a discutere il progetto di legge riguardante le cauzioni da prestarsi nell'interesse del pubblico e delle finanze; io dichiaro perciò aperta la discussione generale. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 543.)

Se non si domanda la parola sulla discussione generale io la terrò per chiusa, e avrò l'onore di leggere gli articoli che compongono la legge:

• Art. 1. Le cauzioni che, a termini delle leggi o dei regolamenti, sono tenuti di prestare i contabili che ricevono somme dovute allo Stato od hanno maneggio del pubblico denaro, ovvero caricamento in natura, dovranno essere somministrate con deposito di numerario, o mediante il vincolo, nelle forme stabilite, di rendite del debito pubblico intestate,

rappresentanti la capitale somma cui rileva la prescritta cauzione.

« Il valore delle cedole da sottoporsi ad ipoteca sarà formato per rendite del 5 per cento sul calcolo di lire cento per ogni cinque di rendita; e quanto alle altre rendite sul tasso d'emissione. »

(È approvato.)

• Art. 2. La disposizione di cui all'articolo 1° s'estende anche:

• 1° Ai conservatori delle ipoteche per la cauzione che, a tenore dell'articolo 178 del regio editto 16 luglio 1822, devono essi prestare per guarentigia del pubblico;

• 2° Ai notai, segretari ed altri funzionari od esercenti professioni cui dalle leggi o regolamenti sia imposto l'obbligo di somministrare una cauzione per guarentigia dell'erario o del pubblico;

• 3° Agli individui che per legge o per convenzione sono tenuti di prestare una determinata cauzione onde guarentire le obbligazioni da essi contratte verso lo Stato e le Amministrazioni del Governo. »

(È approvato.)

• Art. 3. Il deposito del numerario, ovvero l'ipoteca annotata sulle cedole per la cauzione dei conservatori indicata al n° 1 dell'articolo 2°, sussisterà sino scaduto un quindennio dopo la cessazione dall'esercizio delle loro funzioni. »

(È approvato.)

• Art. 4. Il deposito del numerario per le cauzioni continuerà a farsi nella Cassa dei depositi presso l'Amministrazione del debito pubblico, dalla quale verrà corrisposto l'interesse del 4 per cento, a cominciare dal giorno successivo a quello in cui verrà spedita la cartella prescritta dall'articolo 7 della legge 18 novembre 1850.

• Tale interesse decorrerà fino al giorno precedente a quello in cui sarà emanato il decreto che autorizza la restituzione del fatto deposito. »

(È approvato.)

• Art. 5. Quanto ai conservatori però delle ipoteche, la quota d'interesse stabilita dall'articolo 4° sarà ridotta al 3 per cento, dal giorno in cui avranno essi cessato dalle loro funzioni, fino al compimento del quindennio a cui si estende la prestata cauzione. »

DI PAMPARATO. Dalla relazione del vostro ufficio centrale avrete, o signori, scorto che non unanime fu il suo parere su quest'articolo, al quale sia per propria convinzione, che per mandato dell'ufficio, ch'io ho l'onore di rappresentare, non credo dover aderire per le ragioni che brevemente sarò, se il concedete, ad esporvi.

Sta saviamente stabilito nella presente legge, che un conservatore delle ipoteche abbia a tutela dell'interesse pubblico a lasciar depositata la sua cauzione per un quindennio, dalla data di cessazione dell'impiego. Ma non pare equa la proposta riduzione dell'interesse dal 4 al 3 per cento. Giacchè, se è giusto il tutelare l'interesse dei privati, come altresì il non aggravare l'erario di soverchie passività, sembra parimenti equo che sia tutelato l'interesse individuale, o delle famiglie d'impiegati, il che non sarebbe colla progettata riduzione. Di fatti un conservatore delle ipoteche cessando dall'impiego, o per ragion di morte o per altra causa, egli e la sua famiglia soggiacciono già indubitabilmente alla perdita totale dello stipendio, se il titolare cessa per morte, oppure a non lieve riduzione, se per il secondo caso.

Diminuito ancora di un quarto l'interesse della cauzione ch'egli è costretto a lasciare per un quindennio nelle casse erariali, trovasi ridotto a ben ristretto vivere dopo lungo

servizio, ed in circostanze ove non riduzione, ma aumento di agiatezza sarebbe per lui da desiderarsi. Avvenendo la morte ad uno di questi impiegati, chi soffrirà di fatto di questa riduzione di interessi? Probabilmente una vedova o dei pupilli, i quali troveransi ad un tratto privi della paga del defunto, e di un quarto del provento di un capitale, il quale è forse la sola risorsa della famiglia.

Mi si addurrà che è facoltativo all'impiegato soggetto a cauzione di sostituire effetti pubblici al numerario; ciò sta infatti, ma però nel solo caso ove questi effetti siano sgraziatamente al disotto del pari, senza del che invece d'un beneficio troverebbe scapito nell'acquistarli.

Se poi per fatto desiderabile di ristaurata finanza, la carta del nostro debito pubblico acquistasse valore di favore, voi comprenderete, o signori, che non vi sarebbe, pei pupilli principalmente, convenienza, o fors'anche possibilità di ciò eseguire. Mi si permetta di soggiungere non essere rari i casi in cui le cauzioni sono prestate con denari o carta di estranea proprietà, e che perciò pagasi dal titolare dell'impiego un interesse al certo non minore del 4 per cento. Di modo che gli eredi avrebbero, in questo caso, il grave danno di dover, non solo non esigere un provento per il deposito fatto, ma anzi di pagare una differenza in più a chi fece, in numerario o carta, il versamento a loro vece.

Nello stato finanziario presente le cauzioni si ridurrebbero, credo io, per la maggior parte in carta, stante il loro corso inferiore al pari, perciò raramente dovrà l'erario pagare un interesse per numerario. D'altronde se questo deposito esiste in numerario nelle casse, l'erario ne usufruisce, e certamente con provento maggiore del 3 per cento; non sarebbe conseguentemente equo che egli lucrasse su denari depositati, a semplice cautela, nelle sue casse, e tanto a danno altrui.

Si osserverà, da chi al par di me opina, che l'applicazione di questa legge si è come un contratto che si stipula tra chi concede e chi accetta a date condizioni un impiego. Ma qui, o signori, s'ami permesso il non dire essere conveniente che un onere sia imposto ed accettato a colui o da colui che non ne deve per il più dei casi sopportare le conseguenze sfavorevoli; per rendere equo questo principio io ravviserei più acconcio che si fosse stabilito l'interesse del 3 per cento, mentre l'impiegato è in attività e gode così dei proventi dell'assegnamento, e portato al 4 per cento, cessando dall'impiego, perchè cessa o seema l'assegnamento, a seconda dei casi citati.

Per queste ragioni io propongo che venga reietto l'articolo 5.

CAVOUR, presidente del Consiglio, ministro delle finanze. L'onorevole senatore Di Pamparato critica le disposizioni contenute nell'articolo 5°, in virtù del quale l'interesse delle cauzioni prestate in numerario dai conservatori delle ipoteche verrebbe ridotto dal 4 al 3 per cento, a far tempo dal giorno in cui avranno cessato dalle loro funzioni. Osserva l'onorevole senatore che l'interesse diminuisce, e diminuisce quindi l'entrata del conservatore a quell'epoca appunto in cui, o per collocamento a riposo, o per morte, il conservatore o la sua famiglia si trovano in più anguste condizioni.

Prima di andar oltre, io credo mio debito di ricordare al Senato qual sia la condizione dei conservatori d'ipoteche.

I conservatori d'ipoteche sono, di tutti gli impiegati delle finanze, i più largamente retribuiti, non retribuiti direttamente dall'erario, giacchè hanno un tenuissimo stipendio, ma retribuiti larghissimamente dai diritti che percepiscono sugli atti del proprio ministero. Essi ricavano dal loro lavoro un frutto molto maggiore degli impiegati superiori delle finanze, degli stessi direttori demaniali, degli insinuatori che

effettuano le maggiori riscossioni. Questa condizione è da notarsi. Quando accordate a un funzionario una retribuzione molto maggiore che agli impiegati di grado equivalente, potete imporre a questo un qualche peso.

Per lo passato s'impondeva ai conservatori delle ipoteche un peso gravissimo, poichè non si consentiva loro di prestare cauzione, se non in beni stabili, ciò che restringeva di molto la cerchia delle persone che potevano aspirare a queste funzioni nell'amministrazione delle finanze, poichè individui che siano in condizione di dare ipoteca in beni stabili per una somma di molta considerazione, e di fare in modo che questa ipoteca abbia da durare 15 anni oltre il loro decesso, non sono molto numerosi. Ora col permettere loro di dare una cauzione in cedole o in numerario, noi facciamo loro un grandissimo favore, il che sarà cagione che questi impieghi, i quali sono ora ricercatissimi da coloro che sono in condizione di poter prestare questa cauzione, lo saranno ancor di più.

L'onorevole preopinante avvertiva le due condizioni in virtù delle quali dovessero cessare dal loro impiego: quella della giubilazione e quella della morte. Quanto alla prima ipotesi devo dire che si verifica molto di rado. Non si colloca quasi mai un conservatore in riposo per un motivo semplicissimo: perchè da un lato si peggiorerebbe troppo la sua condizione, giacchè siccome la pensione non è calcolata sull'aggio, di cui non si tiene conto di sorta, ma sul suo stipendio soltanto, il conservatore che riscuote cinque, sei e forse otto mila lire non riesce ad avere una pensione di riposo che di poche centinaia di lire.

È tradizione nell'amministrazione (salvo casi eccezionali gravissimi) di non mai collocare un conservatore d'ipoteche a riposo. Quando esso è molto inoltrato nell'età, o malfermo di salute, gli si concede di prendere un collaboratore; e naturalmente siccome ritrae un largo beneficio dal suo impiego, così può, pagando discretamente, procurarsi buoni collaboratori: questo è vero al punto che abbiamo più di un conservatore d'ipoteche che ha oltre l'età di ottant'anni.

Non rimane che il caso del decesso; ma io faccio osservare che un conservatore d'ipoteche, il quale sia animato da un po' di spirito di previdenza, può e deve pensare a quest'epoca fatale ed inevitabile; siccome non gli fallisce il mezzo di fare risparmi, nè quello di assicurare un'esistenza ai figli o alla moglie col fare assicurare la sua vita se vuole, è probabile che i suoi eredi non si troveranno in quelle condizioni di angustia, nelle quali pur troppo si trovano le famiglie della massima parte degli impiegati in generale, ed in ispecie degli impiegati delle finanze.

Io credo quindi che i conservatori delle ipoteche sono già abbastanza beneficati da questa legge, onde non sia necessario l'accordar loro un maggior favore.

D'altra parte essi hanno un mezzo di non vedere ridotto l'interesse dei loro capitali; possono comprare effetti del debito pubblico.

L'oratore obietta: lo possono fare finchè le cedole sono al disotto del pari, ma quando fossero al disopra non vi avrebbero il loro tornaconto.

Disgraziatamente siamo nella prima ipotesi, e gli avvenimenti politici e finanziari non ci fanno prevedere che ne usciremo così presto: egli è lecito sperare che ritornino tempi più floridi, tempi in cui le cedole superino il pari; ma affinché il conservatore non avesse interesse ad acquistare cedole, anzi avesse un maggior vantaggio, non nel deporre il numerario nelle casse dello Stato, ma nelle casse dei prestiti di anticipazione, bisognerebbe che le cedole al 5 per cento

giungessero a 125, perchè, onde il denaro impiegato in cedole al 5 per cento rendesse meno del 4 per cento, converrebbe che le cedole superassero le lire 125.

Ora, quantunque io sia piuttosto disposto a farmi illusione sullo stato delle mie finanze, dichiaro schiettamente che non ho fiducia, finchè vivo, di rivedere il 5 per cento raggiungere il tasso del 125: quindi io credo che anche i conservatori di ipoteche attuali possono accogliere la fiducia, o meglio la certezza che non si troveranno nel bivio di dover scegliere il modo con cui prestare la loro cauzione: avranno sempre un interesse notevole ad impiegare il capitale, destinato alla cauzione, in cedole.

Finalmente mi pare essere giusto ed equo che, mentre noi obblighiamo la Cassa dei depositi e di anticipazione a ricevere queste cauzioni, quando l'obblighiamo a tenerle per quei 15 anni, noi non l'obblighiamo a pagare quell'interesse del 4 per cento, facciamo a questa cassa un beneficio riducendone il tasso al 3 per cento.

Si noti che con questa legge noi imponiamo un peso alla Cassa dei depositi, giacchè l'obblighiamo a ricevere in ogni tempo, e diamo facoltà ai contabili di sostituire le loro cauzioni in numerario mediante cauzioni in rendite; quindi il contabile può sempre richiedere dalla cassa il rimborso delle sue cauzioni. È in certo modo un deposito sempre ripetibile, che può essere richiesto da un giorno all'altro, e, lo ripeto, è un peso che porta in certo modo un conto corrente, che porta interesse.

Ora un conto corrente portante interesse al 4 per cento è un conto in condizioni molto favorevoli al deponente; cioè al 4 per cento finchè vive, al 3 dopo, perchè anche dopo la morte gli eredi avranno la facoltà di riavere il deposito, e sostituirvi delle cedole.

Ora perchè questa conversione non possa farsi con vantaggio bisognerebbe che il 3 per cento fosse al pari. Non parlo per me, ma per i miei nipoti e pronipoti, perchè sarà difficile che noi lo veggiamo.

Per questi motivi tutti, io ritengo che ragioni di convenienza, di giustizia e di equità militino in favore della disposizione proposta dall'ufficio centrale.

SCHIOPPA. Bramerei di far avvertire al Senato che la condizione dei conservatori delle ipoteche, la quale fu rappresentata dal signor ministro delle finanze come eccessivamente lucrosa, lo è di fatto, ma come corrispettivo di gravissimi carichi che loro incombono.

Diffatti nessun impiego vi ha nello Stato che dia tali difficoltà di esercizio, di minuto esame, d'indagini particolarizzate, come quello di conservatore d'ipoteche. Sotto questo aspetto io credo che un conservatore delle ipoteche non si possa per nulla paragonare a qualunque altro ufficiale dell'ordine amministrativo.

Basta essere entrato negli uffici delle ipoteche, e aver dovuto ricorrere a que' registri, per conoscere quanta sia la difficoltà di esattezza che vi ha nell'adempiere convenevolmente le funzioni di conservatore delle ipoteche: esso ha dei carichi speciali che gli sono imposti dalla legge.

Io leggerò al Senato un articolo dell'editto del 16 luglio 1822. L'articolo 175 così si esprime: « Il conservatore è responsabile del pregiudizio che può risultare: 1° dall'ommissione nei registri delle iscrizioni richieste, e delle trascrizioni degli atti consegnati, portanti alienazione, od ordinanza di vendita forzata; 2° dalla mancanza di menzione nei certificati di una o più iscrizioni esistenti; a meno che in quest'ultimo caso l'errore provenisse da indicazioni insufficienti, le quali non potessero essere a lui imputate. Il conservatore non contrae alcuna

risponsabilità dalla semplice visione data dei registri, allorchè non ha spedito nè copie, nè certificati. »

Poi negli articoli successivi 176 e 177 si parla di nuovo di risponsabilità per varie parti del servizio dei conservatori.

Notate, o signori, che il conservatore per sè non può compiere tutte le parti del suo ufficio in una conservatoria molto affollata di affari; deve di necessità rimettersi alle cure di subordinati, per i quali egli risponde; quindi si è dato il carico di una grave malleveria ai conservatori; e questa, dall'editto stesso che ha regolato tale materia, è stata divisa in due parti: malleveria in cedole sul debito pubblico, malleveria in istabili.

L'articolo 178 dice:

« Il conservatore dovrà somministrare una malleveria in rendite sul debito pubblico, giusta l'annessa tabella visata d'ordine nostro dal primo segretario di Stato per gli affari interni.

« Darà di più cauzione in istabili, la quale sarà di lire 40 mila per Torino, di lire 20 mila per le provincie che hanno una popolazione di 100 mila abitanti, e di lire 16 mila per le provincie aventi una popolazione di 60 mila, e così progressivamente scemando. »

Nella tabella poi, dove si parla della malleveria in cedole del debito pubblico, si vede portata, per esempio, la malleveria per Torino ad un'iscrizione del debito pubblico dell'annua rendita di lire 300.

Tutto questo prova che la natura stessa dell'impiego del conservatore d'ipoteche esige un corrispettivo; perocchè nessuno si sottometterebbe a questa risponsabilità se non avesse fiducia che, usando la massima diligenza, e facendo anche la parte di quelle tristi conseguenze che possono avvenire in una conservatoria, per fatto non suo, ma per insufficienza dei suoi commessi, abbia mezzo di ottenere un compenso, il quale non solamente risponda alle sue fatiche, ma gli dia anche la speranza, ove disgrazia avvenisse, di potervi supplire.

Sotto quest'aspetto mi pare di dover raccomandare particolarmente all'attenzione del Senato la condizione dei conservatori delle ipoteche e delle loro famiglie. Lodo moltissimo l'intenzione del Governo, espressa dal signor presidente del Consiglio, di mantenere quanto più sia possibile in ufficio i conservatori delle ipoteche. Per me, che ho dovuto versare lungamente negli affari legali, un conservatore delle ipoteche, veramente capace e diligente nel suo ufficio, rappresenta una specie di tutore degli interessi delle famiglie dello Stato, perocchè infiniti sono gli errori che si possono commettere; non parlo delle frodi, perchè amo di credere che non ne esistano. Ma tuttavia la condizione di questi funzionari, che sono funzionari misti, perchè dall'un lato sono funzionari amministrativi, dall'altro sono in certo modo anche giudiziari, giacchè conviene che in molti casi il conservatore renda ragione a sè medesimo, e possa rendere altrui conto della natura degli atti, è tale che deve non solo essere sussidiata di molte attenzioni dal Governo, ma altresì retribuita e, dirò anche, largamente, sia per ovviare agli inconvenienti che possono nascere per colpa non propria dei conservatori, ma dei subalterni, sia perchè, assicurando ai conservatori ed alle loro famiglie in caso di morte un'onesta sussistenza, avremo così il mezzo di avere sempre dei buoni conservatori delle ipoteche, i quali, lo ripeto, sono tutori in certo qual modo degli interessi delle famiglie dello Stato.

CACCIA, relatore. L'ufficio centrale conviene che l'impiego dei conservatori delle ipoteche sia arduo; ma il Senato ha inteso com'essi sieno pure largamente retribuiti.

Colla legge attuale non si tratta di arrecare un pregiudizio ai conservatori, riducendo la quota d'interesse al 3 per cento per il tempo posteriore alla morte od alla cessazione delle loro funzioni; ma all'incontro viene loro accordato un vantaggio che può, quanto meno, bilanciare questa diminuzione d'interesse.

Questo vantaggio sta in ciò, che presentemente i conservatori non possono prestare altrimenti la cauzione; quella, voglio dire, che si tratta di dare per l'interesse del pubblico, che in beni stabili.

Questa cauzione in beni stabili porta loro il grave pregiudizio di sottoporre ad ipoteca una quantità di beni per un valore eccedente la metà dell'importare della cauzione; e questo è sicuramente un grave peso.

Questi funzionari, coll'odierno progetto di legge, hanno facoltà di dare la loro cauzione in rendite del debito pubblico, o con deposito in numerario; possono somministrarla unicamente per la somma per cui è dovuta questa loro cauzione; vi è poi d'altronde un ragionevole motivo di ridurre quest'interesse al 3 per cento, perchè quando un debitore, anche volendolo e potendolo fare, è obbligato ciò nullameno a ritenersi il danaro senza potersi liberare dall'interesse, è giusto che questo interesse sia di minor tasso di quello che non sarebbe se la mora fosse convenuta a di lui favore.

Per queste considerazioni, io credo che il progetto di legge, per ciò che riguarda l'articolo in discussione, possa essere dal Senato approvato.

DI PAMPARATO. Poche parole avrei da aggiungere onde non trattenere maggiormente il Senato. Una delle ragioni esposte dal signor presidente del Consiglio dei ministri sembra militare più in favore della mia proposta che non; e sarebbe quella, che i conservatori delle ipoteche sono parzialmente retribuiti in stipendio, e largamente in vantaggi ritraendi dal loro ufficio. Ma per questi proventi si è detto che hanno dei carichi immensi pel personale di cui abbisognano, per l'esercizio delle loro funzioni e del loro ministero, e per la risponsabilità gravissima che pesa su di loro.

Per conseguenza, nel caso rarissimo (come disse il signor presidente del Consiglio dei ministri, ed è desiderabile che sia rarissimo) di giubilazione, la pensione che toccherà a questi individui od alle loro vedove (che io non so se ne abbiano diritto), sarebbe tenuissima, perchè non si calcola sui proventi eventuali prodotti dal loro impiego, ma bensì sui prodotti reali.

Questi vantaggi cessano naturalmente, perchè cessa il loro impiego; resta, come dissi, una tenuissima pensione al giubilato, tenuissima ancor più se si tratta di vedove o di pupilli, nel caso vi abbiano questi diritti. Io sono perciò d'avviso che non si debba mettere un sopraccarico su di un deposito che forzatamente si deve lasciare in mano del Governo.

In quanto al conto corrente, che si vorrebbe stabilire, io non credo che si tratti qui di conto corrente fra un impiegato ed il Governo: effettivamente la Cassa dei prestiti e depositi è obbligata a ritenere questo deposito, ma ne usufruisce.

Può darsi il caso che venga questo deposito richiesto, ma non sarà mai da un giorno all'altro, perchè le formalità che si debbono fare richiedono tempo.

Intanto non è men vero che di questo danaro la Cassa ne usufruisce, e ne usufruisce per un provento certamente maggiore del 3 per cento. Ora io trovo non troppo equo che una Cassa di depositi, la quale ritiene per tutela pubblica, e che il Governo deve tutelare, ritenga di suo ordine lucri, su chi? su d'un giubilato o sopra una famiglia che vi deve lasciare quel danaro per 15 anni.

È mia ferma opinione che questo provento, se vi è, debba essere equo ed usufruito da chi ha fatto questo deposito, tanto più che ciò avverrà assai rare volte. Di più, se vi è convenienza a mettere carta invece di numerario, io non vedo che vi sia grave danno pel Governo e per la Cassa dei depositi di far sì che per questo caso rarissimo che vi sia deposito in numerario, si paghi quello che ragionevolmente la stessa Cassa usufruisce di quel danaro.

Perciò io credo di dover mantenere la mia proposizione, lasciando d'altronde al Senato di giudicare.

PINELLI. Mi permetto di sottomettere alla saviezza del Senato una considerazione a sostegno del parere seguito dalla maggioranza dell'ufficio centrale; si sono intese delle considerazioni opportunissimo sopra l'importanza dell'ufficio dei conservatori delle ipoteche; si sono altresì osservate delle cose a questo riguardo per parte dell'onorevole signor presidente del Consiglio dei ministri, facendo riflettere come non macassero ai conservatori dei compensi assai vistosi, e che per conseguenza potevano mettere non solo i medesimi, ma le loro famiglie stesse in condizione da non sembrare troppo onerati dalle disposizioni della legge, della quale si tratta. Io non ho nulla ad aggiungere a questo riguardo, se non che l'importanza delle funzioni dei conservatori delle ipoteche non ha impedito che, coll'editto del 16 luglio 1822, si imponesse loro per la cauzione un peso assai grave, qual era quello di dover dar la loro cauzione in stabili; in vece colla legge che si discute viene loro recato un sollievo, come faceva osservare l'onorevole mio collega relatore dell'ufficio centrale. Ma a queste considerazioni mi pare che se ne vuol aggiungere un'altra ancora, ed è che non si tratta qui effettivamente di un impiego di denari, che il Governo intende di procacciarsi a condizioni favorevoli a chi lo riceve; si tratta veramente di un conto che si apre tra persone, le quali hanno meritamente diritto alla sollecitudine del legislatore e di un'amministrazione, la quale anch'essa ha diritto a qualche riguardo.

Infatti dal testo della legge ora in discussione appare siccome queste cauzioni devono venir consegnate nella Cassa dei depositi. Quale sia la destinazione di questa Cassa non è l'uopo che io lo dica al Senato. Farò solamente osservare che la legge attuale contiene in massima una deroga alle norme generali di questa Cassa tutta favorevole ai funzionari, i quali devono prestare cauzioni.

Infatti l'articolo 5 della legge 18 novembre 1850, relativa alla Cassa dei depositi e prestiti, in modificazione della quale viene fatta l'attuale legge, dichiara che sarà corrisposto l'interesse del 3 per cento per i *casti di mora indeterminata*.

Ora il legislatore ben lontano dal porre i conservatori in una sorte svantaggiosa, in questa circostanza li ha avvantaggiati al disopra di altri impieghi, mentre dove si tratterebbe di mora indeterminata, quale appunto si è la durata d'una cauzione per ufficio, invece del 3 per cento, che sarebbe la rata stabilita da questa legge, vien stabilita per regola generale al 4 per cento.

Ma vi esiste, si dice, una detrazione di questa rata del 4 per cento: questa detrazione cade in un'epoca certamente nella quale non esistono più i lucri del conservatore. Ma che perciò? Non si deve anche considerare la situazione in cui si trova questa Cassa, che vorrebbe obbligata a ritenere questa somma per tempo tale, in cui probabilmente non sarebbe mai ad essa di convenienza di corrispondere un interesse tanto considerevole? Quale sarà il modo con cui la Cassa sopprimerà a queste spese? Sarà coll'impiegare i fondi di tali depositi: ma quale sia l'impiego che si fa dei fondi di questa Cassa ce lo dice ancora l'articolo 16 della stessa legge 18

novembre 1850; i fondi della Cassa saranno impiegati in imprestiti alle divisioni, provincie, comuni, ed agli istituti di carità e beneficenza per l'eseguimento di opere pubbliche debitamente autorizzate, e per estinzione dei loro debiti. Lascio considerare al Senato se l'uso stesso che la Cassa dei depositi farà di tali fondi si possa considerare tanto proficuo che sembri contenere un lucro a pregiudicio dei conservatori di ipoteche.

PRESIDENTE. La proposizione fatta dal senatore Di Pamparato equivale ad una proposizione di rigetto dell'articolo, in quanto che se si adottasse dal Senato il tasso del 4 per cento invece del 3, l'articolo quinto sarebbe affatto inutile, giacchè della durata sino al quindenno si parla nell'articolo terzo, dunque la differenza che vi è tra quest'articolo e l'altro sta nella riduzione maggiore dell'interesse durante il quindenno dopo la cessazione dell'esercizio, dal 4 al 3. In conseguenza non è necessario di sottoporre a preliminare votazione l'emendamento del signor senatore Di Pamparato, mentre chi consentirà con lui voterà contro l'articolo.

Metto ai voti l'articolo 5.

Chi lo approva, si rizzi.

(È approvato.)

• Art. 6. Nulla è innovato in ordine alle cauzioni che dai contabili, dai funzionari e dagli individui furono somministrate mediante ipoteca di beni stabili anteriormente alla promulgazione della presente legge.

• I contabili, i funzionari pubblici, e gli individui che fossero stati nominati, od avessero contratto obbligazioni verso lo Stato anteriormente alla promulgazione di questa legge, potranno prestare la cauzione loro prescritta, od il supplemento di essa, nei modi autorizzati dalle preesistenti leggi entro il termine di mesi quattro decorrendi dalla data di questa stessa legge.

(È approvato.)

• Art. 7. Le cauzioni già prestate con ipoteca in beni stabili, e quelle che in simil modo potranno ancora prestarsi a termini dell'articolo precedente per gli oggetti di cui agli articoli 1 e 2, potranno essere surrogate nei modi stabiliti dall'articolo 1.

(È approvato.)

• Art. 8. Sarà sempre facoltativo di sostituire alla cauzione prestata in numerario quella fornita in rendite sul debito pubblico e viceversa.

(È approvato.)

• Art. 9. Sono mantenute le disposizioni della legge 18 novembre 1850 relativa ai depositi nella cassa del debito pubblico, in quanto le disposizioni stesse non siano contrarie alla presente.

(È approvato.)

DISCUSSIONE E APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER UN'ANNUA PENSIONE ALLA VEDOVA DOSSINIER.

PRESIDENTE. Secondando l'approvazione data dal Senato alla mia proposizione, debbo porre in discussione, prima di passare alla votazione di questo progetto, l'altro riguardante la pensione da accordarsi alla vedova Dossinier. (Vedi vol. Documenti, pag. 948.)

Questa legge è contenuta in un articolo unico, così concepito:

• *Articolo unico.* È concessa sul bilancio dello Stato

TORNATA DEL 7 FEBBRAIO 1854

l'annua pensione di lire ducentoquaranta a Margherita Norat vedova di Giovanni Battista Dossinier, morto il 9 gennaio 1854 per aver combattuta l'insurrezione avvenuta nella provincia d'Aosta.

« La pensione decorrerà dal detto giorno 9 gennaio 1854, e sarà reversibile a titolo di sussidio ai figli superstiti minorenni, nel modo determinato dall'articolo 28 della legge 27 giugno 1850. »

Dichiaro aperta la discussione su questo progetto.

Se non vi è chi chiegga la parola, pongo ai voti l'articolo.

Chi lo approva, sorga.

(È approvato.)

Si passa allo squittinio separatamente per la prima e per la seconda legge.

Si fa l'appello nominale per la votazione della legge riguardante le cauzioni da prestarsi nell'interesse del pubblico e delle finanze.

Risultamento della votazione:

Votanti..... 62

Voti favorevoli..... 58

Voti contrari..... 4

(Il Senato approva.)

Si fa l'appello nominale per la votazione della seconda legge riguardante l'annua pensione alla vedova Dossinier.

Risultamento della votazione:

Votanti..... 61

Voti favorevoli..... 61

(Il Senato approva all'unanimità.)

La seduta è levata alle ore 4.